



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Il Direttore Generale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0162172 24/03/2022 14,46

Mitt. : 5004 DG Tutela della salute e del c...

Dest : DIRETTORI GENERALI DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAMPA...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 44 del 2022



Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL.
Aziende Sanitarie Locali

(inviata a mezzo PEC)

Oggetto: Attuazione della DGRC n. 531 del 30.11.2021: chiarimenti

La DGRC n. 531/2021 ha approvato la metodologia per ricondurre il Decreto Direttoriale n. 83/2020 alle disposizioni di legge sopravvenute (commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4 del DL 34/2020), a partire dall'allegato 2 (parte economica) del citato D.D. 83/2020 in merito agli acconti ed ai ristori previsti per le strutture che hanno aderito al programma "La Campania Riparte" di cui al medesimo Decreto, e che erogano prestazioni ambulatoriali, ambulatoriali piccolo gruppo, domiciliari e semiresidenziali di riabilitazione cd. ex art. 26, nonché ai Centri Diurni per anziani e disabili non autosufficienti.


In particolare, tra l'altro, la DGRC n. 531/2021 ha approvato il punto 1 lettera C del verbale del 12 ottobre 2021, allegato alla delibera, laddove si precisa che: "se la produzione totale rendicontata 2020 è al di sotto del 90% del budget assegnato, la differenza tra la produzione rendicontata ed il 90% del budget assegnato è oggetto del contributo una tantum previsto dall'art. 5-ter dell'art. 4 del D.L. 34/2020. Tale contributo una tantum è corrisposto previa rendicontazione dei costi fissi da parte della struttura interessata ...". E nell'allegato n. 2 la stessa delibera ha fornito alle ASL apposite "Disposizioni contabili e di rendicontazione".

Nell'attuare le disposizioni sopra richiamate, sono emerse situazioni particolari, per le quali è opportuno fornire alle ASL un indirizzo univoco.

Si rammenta, innanzitutto, che tali disposizioni applicano le previsioni, espressamente richiamate nel primo RILEVATO della DGRC n. 531/2021, di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'art. 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, laddove si stabilisce che le regioni: "... possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento del budget ... Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata".

Presupposti essenziali per il riconoscimento del suddetto contributo una tantum sono, quindi:

- a) che la produzione resa e documentata sia **massimo del 90 per cento del budget**;
- b) che esso vada "a **ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati**".





*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

Il Direttore Generale

Sono, quindi, ovviamente da escludere dal suddetto contributo una tantum i costi fissi già "ristorati" dalla produzione resa, come avviene:

- 1) nei casi in cui la produzione resa e documentata fornisce copertura, oltre che a tutti i costi variabili diretti, anche ad una parte o alla totalità dei costi fissi, sempre nel limite dei costi totali operativi (come indicato nel punto B dell'allegato n. 2 alla DGRC n. 531/2021);
- 2) nei casi in cui parte dei costi totali operativi sono stati sostenuti dalla medesima struttura privata accreditata per produrre altre prestazioni, oggetto di separata remunerazione, come può essere avvenuto:
 - a. per la quota sociale delle prestazioni socio sanitarie;
 - b. per le prestazioni residenziali di riabilitazione ex art. 26 o delle RSA per anziani e disabili non autosufficienti;
 - c. per le prestazioni di Medicina Fisica e Riabilitativa;
 - d. per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera,

qualora la contabilità e i costi della struttura privata accreditata facciano capo ad un unico bilancio ufficiale di uno stesso soggetto, operante in più branche e/o macroaree dell'assistenza sanitaria (peraltro, per l'assistenza ospedaliera erogata dalle case di cura private deve ancora essere definita l'eventuale applicazione della previsione di cui all'art. 4, comma 5-bis);

- 3) sono stati oggetto di altri rimborsi, come ad esempio la Cassa Integrazione Guadagni – CIG e/o altri rimborsi di qualsiasi natura.

Parimenti, nel conteggio della copertura dei costi va tenuto conto, oltre che della produzione resa, anche di altri introiti, come ad esempio i contributi ricevuti per l'acquisto dei DPI.

Si segnala quanto sopra esposto, affinché le ASL ne tengano adeguatamente conto nell'applicare i provvedimenti sopra richiamati.

Il Funzionario
Dr.ssa Canzanella

Il Dirigente UOD GER *ad interim*
Dr.ssa Corcione

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione